



# PROVINCIA DI VICENZA

## AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO

### SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: [provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)

N° Registro: **254/2018** del **22/08/2018**

**Oggetto:** Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)

**Impresa:** COSARO S.R.L.

**Sede legale:** Via Vallugana, n. 60 Loc. San Tomio – Malo (VI)

**Sede operativa:** Via Vallugana, n. 60 Loc. San Tomio – Malo (VI)

## IL DIRIGENTE

**Preso atto** che con prot. n. 29302 del 20/04/2017 è stata acquisita agli atti della Provincia la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta dal SUAP territorialmente competente presentata dall'impresa in oggetto;

**Dato atto** che nella domanda di cui sopra l'impresa indica i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale per i quali chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale:

Titoli abilitativi in materia ambientale per i quali il Gestore chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale
Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

**Considerata** la nota prot.n . 84884 del 15/12/2017 con la quale la Provincia ha comunicato al SUAP territorialmente competente le integrazioni/informazioni necessarie per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale da richiedere all'impresa e agli altri soggetti competenti in materia ambientale;

**Considerato** che il SUAP ha trasmesso la seguente documentazione:

- le integrazioni pervenute dall'impresa (prot. n. 1561 del 10/01/2018),
- il parere favorevole del Comune per gli aspetti relativi al rumore (prot. n. 35718 del 18/05/2017),
- le informazioni di Viacqua Spa (prot. n. 47253 del 17/07/2018);

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 recante regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;

**Visti** l'art. 19 (sulle competenze della provincia) e l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il Decreto del Presidente della Provincia n. 70 del 14/05/2015 di proroga degli incarichi dirigenziali già conferiti con Decreto n. 22 del 20/12/2012, integrato con successivo Decreto n. 158 del 24/11/2015;

## ADOTTA

il presente provvedimento finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A) contenente i seguenti titoli:

Titoli abilitativi sostituiti dall'Autorizzazione Unica Ambientale
--

Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

## **INFORMA**

che l'impresa dovrà essere gestita nel rispetto delle prescrizioni riportate nell'Allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale:

- “Allegato Scarichi in recapito diverso dalla fognatura”

## **AVVERTE CHE**

1. Il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di 15 anni a partire dal rilascio da parte dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) competente;
2. nel caso di volturazione o cambio di denominazione del soggetto titolare dell'AUA, il nuovo gestore dovrà darne comunicazione alla Provincia per il tramite del SUAP, dichiarando che le condizioni di esercizio rimangono invariate e allegando l'eventuale documentazione. Tale comunicazione non comporta l'avvio delle procedure di cui all'articolo 4 del DPR 59/2013, ai sensi della DGRV n. 1775 del 3 ottobre 2013;
3. in caso di chiusura dello stabilimento, dovrà esserne data comunicazione alla Provincia e allo Sportello Unico.

## **TRASMETTE**

Il presente provvedimento allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e per il contestuale inoltro ad ARPAV e agli Enti coinvolti nel procedimento.

## **INFORMA CHE**

l'attività di controllo e gli eventuali provvedimenti sanzionatori (anche interdittivi) rimangono in capo all'autorità competente così come definita dalla normativa settoriale vigente.

Sottoscritto dal Dirigente del Settore Ambiente  
Dott. Angelo Macchia  
con firma digitale



## PROVINCIA DI VICENZA

### AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO – SETTORE AMBIENTE

#### SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO – UNITÀ COMPLESSA SCARICHI

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieveo, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: [provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)

### ALLEGATO SCARICHI IN RECAPITO DIVERSO DALLA FOGNATURA

Il presente allegato, costituente parte integrante e sostanziale del provvedimento provinciale finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, riporta i limiti, le prescrizioni e le condizioni da osservare nell'ambito dello scarico delle acque reflue industriali provenienti dall'Impresa **Cosaro s.r.l.** sito in via Vallugana n. 60 – Loc. San Tomio nel comune di **Malo**.

#### RIFERIMENTI NORMATIVI:

Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152, Testo Unico Ambientale, e in particolare l'articolo 124 comma 1, che stabilisce che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati, e comma 7, che assegna alla Provincia la competenza al rilascio dell'autorizzazione preventiva allo scarico in recapito diverso dalla rete fognaria;

Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 5 novembre 2009, pubblicata sul BUR n. 100 del 8 dicembre 2009, di approvazione del Piano di Tutela delle Acque, e le successive modifiche ed integrazioni: deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto n. 80 del 27 gennaio 2011, n. 842 del 15 maggio 2012, n. 1770 del 28 agosto 2012 e n. 1534 del 03/11/2015;

Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985 n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'art. 5 comma 2 lettera a) che assegna alla Provincia l'esercizio delegato del controllo preventivo "autorizzando gli impianti di seconda categoria di cui all'art 49 lettera c)" e l'art. 49 lettera c punto 2 che classifica come impianti di Seconda Categoria, "gli impianti di depurazione gestiti da imprese private, per conto proprio, annessi agli insediamenti produttivi per il trattamento dei reflui liquidi ivi prodotti";

Legge Regionale del Veneto 8 maggio 2009 n. 12 intitolata "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio";

Legge n. 241/1990 articolo 17-bis (introdotto dall'articolo 3 della legge 124/2015).

Parere n. 04/0417 della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente sui criteri operativi per la gestione delle acque meteoriche di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 39 del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto;

#### ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE RICEVUTA AGLI ATTI DA PARTE DELL'IMPRESA E CONSIDERAZIONI:

- L'impresa svolge attività di macellazione pollame, lavorazione e sezionamento carni;
- Relativamente agli scarichi risulta legittimata con provvedimento n. 169/Acqua Suolo Rifiuti/2014 del 01/10/2014 prot. n. 68931 per lo scarico nel fosso privato recapitante nel torrente Vallugana delle acque reflue industriali per un volume complessivo annuo non superiore a 11.000 mc;
- Nella domanda di Autorizzazione Unica Ambientale la ditta dichiara che non vi sono state variazioni nel ciclo produttivo e/o nella tipologia e quantità dello scarico rispetto allo stato precedentemente autorizzato;
- In merito ai processi e alla situazione impiantistica esistente relativamente agli scarichi, non essendo intervenute e richieste modifiche, il riferimento è a quanto già agli atti di questa Provincia (relativamente allo schema di flusso e planimetria dell'impianto di depurazione vedasi documentazione prot. n. 60154 del 2 settembre 2014) cioè:
  - l'impianto di depurazione biologico a fanghi attivi è costituito dalle sezioni di: sollevamento iniziale, grigliatura, accumulo ed equalizzazione (aerata), flottazione, denitrificazione, ossidazione a fanghi attivi e sedimentazione;

- le acque inviate all'impianto di depurazione sono costituite da: reflui produttivi provenienti dalle operazioni di macellazione, dalla lavorazione e sezionamento carni, reflui di lavaggio delle attrezzature e dei locali, reflui di lavaggio degli automezzi aziendali, reflui domestici provenienti dai servizi igienici dello stabilimento e acque meteoriche assimilate alle industriali delle aree scoperte esterne di pressatura/deposito e prelievo piume e di recupero e prelievo sangue e interiora;

- i volumi di scarico stimati (prot. n. 60154 del 2 settembre 2014) sono pari a: 9667 mc/anno di acque reflue produttive (provenienti dal processo di macellazione, lavaggio attrezzature e locali e lavaggio automezzi) e 416 mc/anno di acque domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento (40 dipendenti + 5 soci);

- La ditta, in osservanza alle disposizioni del comma 6 dell'art. 37 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), ha comunicato con nota del 09/01/2018, agli atti con prot. n. 1561 del 10/01/2018, la realizzazione entro gennaio 2018 di un idoneo punto di campionamento per le acque meteoriche di dilavamento provenienti dalle aree scoperte di deposito piume e di prelievo sangue ed interiora, a monte del punto di confluenza con le acque di processo, al fine di poter accertare le caratteristiche delle acque reflue scaricate dalle singole reti di collettamento.

#### ELENCO DEI PARERI/NULLA OSTA/CONCESSIONI RICEVUTE DA ALTRI ENTI:

- Nota di Alto Vicentino Servizi S.p.A. prot. n. 3182 del 27/06/2014, agli atti con prot. n. 45524 del 30/06/2014, in cui il Gestore comunica:
  - *“Confermiamo l'assenza, nell'area di raggio di 200 metri dallo scarico della Ditta, di pozzi ed altre strutture di derivazione e captazione di acque destinate al consumo umano”;*
  - *“In merito alla possibilità di eventuale recapito nella pubblica fognatura delle acque reflue provenienti dall'azienda, comunichiamo che la ditta si trova a circa 1000 metri dalla fognatura da noi gestita e quindi evidentemente la cosa non è di semplice realizzazione. Non sono in programma estensioni di rete che possano ridurre la distanza dal punto di allacciamento. In ogni caso lo scarico della ditta è potenzialmente di forte impatto per il nostro depuratore e l'eventuale allacciamento sarà quindi subordinato ad una nostra analisi dei dati quali-quantitativi dello scarico e alla nostra conseguente eventuale approvazione”;*
- Nota di Viacqua S.p.A. del 29/05/2018, agli atti con prot. n. 47253 del 17/07/2018, in cui il Gestore comunica che: “ pur confermando quanto espresso nella richiamata nota di Alto Vicentino Servizi S.p.A. prot. n. 3182 del 27/06/2014 in merito alla qualità e quantità dello scarico, si precisa che è in fase di approvazione il progetto definitivo per il collettamento dei reflui di Via Vallugana alla rete fognaria di Malo...I Lavori dovrebbero presumibilmente iniziare entro l'anno corrente ed essere ultimati nel corso del 2019.”
- Rapporto tecnico di Arpav, agli atti con prot. n. 58883 del 23/08/2017, in relazione al sopralluogo eseguito nei giorni 14/04/2017 e 09/05/2017 dal quale non sono emerse non conformità relative alla qualità dei reflui scaricati né criticità gestionali;

#### NUMERO E TIPOLOGIA SCARICHI AUTORIZZATI CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

Nr. scarichi	Tipologia reflui scaricati	Corpo ricettore
1	acque reflue industriali	Torrente Vallugana

#### PRESCRIZIONI:

- a) il pozzetto di campionamento fiscale, posto a valle dell'impianto di depurazione, deve essere del tipo UNICHIM o analogo, in modo da permettere il prelievo manuale o con l'attrezzatura automatica (autocampionatore), deve essere sempre accessibile da parte delle autorità competenti al controllo, deve essere idoneo per i prelievi e le misure di portata e deve essere indipendente da eventuali apporti di altre acque;
- b) l'Impresa, al fine di monitorare nel tempo il rispetto dei limiti di legge, dovrà far effettuare da un laboratorio, analisi allo scarico, indicando il metodo di campionamento e le metodiche analitiche. Le analisi devono essere effettuate nella tempistica e per i parametri sotto riportati:

Punto di prelievo	Periodicità analisi	Parametri minimi da analizzare
Pozzetto fiscale	tre volte all'anno a partire dalla data del presente provvedimento	pH, COD, Conduttività (facoltativo), Solidi Sospesi Totali, Cloruri, Cloro attivo libero, Idrocarburi Totali, Azoto ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Tensioattivi Totali, Grassi e Oli Animali e Vegetali, Fosforo Totale, Aldeidi, Alluminio, Ferro, Rame e Zinco

Il prelievo dei campioni dovrà essere effettuato da personale del laboratorio che redigerà anche un apposito verbale di prelievo da allegare al rapporto di prova. I rapporti di prova con i relativi verbali di prelievo dovranno essere conservati dalla ditta e messi a disposizione delle autorità competenti al controllo;

- c) la ditta dovrà provvedere all'attenta e costante conduzione dell'impianto di depurazione, evitando di provocare un aumento, anche temporaneo, dell'impatto nel corpo recettore dello scarico o di determinare un peggioramento della qualità dello scarico, segnalando tempestivamente alla Provincia e all'A.R.P.A.V. eventuali inconvenienti che si dovessero verificare;
- d) l'impresa deve registrare, in un apposito quaderno, le operazioni di manutenzione programmata e straordinaria che vengono eseguite all'impianto depurazione. Il citato quaderno deve essere messo a disposizione dell'autorità di controllo;
- e) la ditta deve registrare nel quaderno di manutenzione sopraccitato anche le eventuali rotture o disfunzioni delle apparecchiature elettriche ed elettroniche previste per l'impianto di depurazione e la data di ripristino della funzionalità di tali apparecchiature;
- f) lo scarico autorizzato con il presente provvedimento, deve rispettare i limiti di seguito indicati:

Punto di prelievo	Corpo Ricettore	Limiti allo scarico da rispettare
Pozzetto fiscale	Torrente Vallugana	Tabella 3 colonna "Scarico in acque superficiali" dell'allegato 5 alla parte III del decreto Legislativo 152/06 e s.m.i

- g) i limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- h) la ditta, al fine di adempiere a quanto previsto dall'art. 20, comma 9, del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto, dovrà allacciarsi alla rete fognaria di Malo una volta completati i lavori di collettamento dei reflui di via Vallugana, così come comunicato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato Viacqua S.p.A. con nota del 29/05/2018 (più sopra richiamata).

#### AVVERTENZE:

Il volume complessivo annuo scaricato (calcolato dal 1 gennaio al 31 dicembre) delle acque reflue industriali non dovrà superare i 11.000 m<sup>3</sup>.

Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento comporta l'attivazione dei procedimenti di cui all'art. 130 del d.lgs. n. 152, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 133 del medesimo decreto, salvo che il fatto non costituisca reato.

L'eventuale trasferimento, ampliamento, o ristrutturazione dell'insediamento, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, comporta la presentazione di una nuova domanda di autorizzazione allo scarico a norma dell'art. 124 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.

La Provincia si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia o di nuovi elementi comunicati da parte degli Enti coinvolti nel procedimento.

**INFORMAZIONI:**

Il presente atto è rilasciato ai soli fini della legislazione per la tutela delle acque dall'inquinamento di esclusiva competenza provinciale, fatti salvi i diritti dei terzi e fermo restando le competenze di altri Enti, comprese quelle comunali in materia urbanistica, edilizia ed igienico sanitaria, dei Consorzi di Bonifica e della Regione del Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio, Direzione Operativa Unità organizzativa Genio Civile di Vicenza, relativamente agli aspetti idraulici.

Sottoscritto dal Responsabile del Settore  
*Dott. Angelo Macchia*  
con firma digitale